

Circolare n. 59 del 23 gennaio 2007
Circolare sugli incarichi extragiudiziari
(Aggiornata alla delibera n. 4136 del 20 dicembre 2011)

Deliberazione 2101 del 23 gennaio 2007

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari che sostituisce la n. 45 del 12 aprile 1999.

Circolare sugli incarichi extragiudiziari

CAPO 1. INCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, sono soggetti ad autorizzazione del Consiglio.

Peraltro, non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi retribuiti

- a) di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) di partecipazione a convegni e seminari (tali intendendosi le riunioni appositamente fissate per discutere, fra esperti, problemi di carattere scientifico e le riunioni di gruppo, guidate da un relatore, per approfondire determinati problemi);
- c) per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- d) per lo svolgimento dei quali il magistrato è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.

Poiché lo status del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, in tutte le ipotesi di attività "libere" il magistrato dovrà comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario, anche con riferimento al rispetto delle garanzie di indipendenza ed autonomia della magistratura; dovrà curare altresì che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare né apparire pregiudizievole per le esigenze di servizio.

CAPO 2. DIVIETO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

In base al tenore letterale dell'art. 16, comma 2°, ord. giud., che subordina ad autorizzazione l'accettazione dell'incarico prima ancora del suo esercizio e considerato che tale norma corrisponde alla esigenza di tutelare in via preventiva il prestigio della magistratura, che potrebbe essere gravemente pregiudicato in caso di accettazione cui non segua la autorizzazione prescritta dalla legge, è fatto divieto di accettare incarichi extragiudiziari senza previa autorizzazione del Consiglio.

Pertanto la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico e deve essere corredata della necessaria documentazione e dei prescritti pareri.¹

Le richieste di autorizzazione prive degli elementi di cui al successivo capo 4 sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.

Il Consiglio delibererà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della documentazione suddetta.

CAPO 3. CRITERI GENERALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

¹ Il periodo è stato così modificato con delibera n. 2488 in data 30 ottobre 2007. Il testo originario era il seguente : *Pertanto le relative istanze dovranno essere formulate tempestivamente, prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico e dovranno essere corredate della necessaria documentazione e dei prescritti pareri.*

L'autorizzazione del Consiglio è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

a) le esigenze del servizio (efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio);

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato (occorre evitare che i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano compromessi, ovvero possano apparire compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia).

Il Consiglio valuterà pertanto l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso previsto in rapporto alla prestazione resa.

Terrà anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione il Consiglio prenderà ancora in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultino ancora in corso di svolgimento.

Non possono essere autorizzati né designati magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati ovvero procedimento disciplinare ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511. All'autorizzazione e designazione potrà farsi luogo quando la pendenza di detti procedimenti non risulti tale da pregiudicare, per l'entità dei fatti ed in relazione alla natura dell'incarico extragiudiziario, la credibilità ed il prestigio dell'Ordine giudiziario.

Saranno immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi magistrati che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente e/o trasferiti d'ufficio negli ultimi cinque anni, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, indipendente da loro colpa o determinata da rapporto di coniugio con altro magistrato o con esercente la professione forense.

Tuttavia anche in tali casi l'autorizzazione potrà essere rilasciata o la designazione effettuata quando, in considerazione delle funzioni in atto esercitate dal magistrato, dell'entità della condanna, dell'epoca, della natura e delle modalità dei fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare o della procedura ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, il Consiglio della magistratura militare ritenga, con espressa motivazione, che l'incarico possa comunque essere svolto senza alcun pregiudizio per la credibilità ed il prestigio dell'Ordine giudiziario e del magistrato che ha richiesto l'autorizzazione.

CAPO 4. DOCUMENTAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione, redatta su modulo conforme a quello riportato in appendice, dovrà essere documentata con specificazione dei seguenti dati:

- a) indicazione delle eventuali norme che prevedano l'incarico di che trattasi;
- b) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari militari, precisando comunque qualsiasi tipo di relazione professionale intercorsa o intercorrente tra il magistrato richiedente e il soggetto – persona fisica – conferente l'incarico);
- c) eventuali richieste, delibere o note concernenti l'incarico provenienti dal soggetto conferente;
- d) provvedimento di designazione;
- e) natura, durata, caratteristiche, modalità e luogo di svolgimento dell'incarico; eventuale possibilità di un suo rinnovo;
- f) remunerazione e corrispettivi previsti sotto qualsiasi forma;
- g) eventuali procedimenti trattati o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;
- h) incarichi espletati nell'ultimo quinquennio ed in corso di espletamento;
- i) certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- l) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti a suo carico procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari;
- m) dichiarazione con la quale il dirigente dell'ufficio esprime il proprio motivato dettagliato parere in ordine alla compatibilità dell'incarico extragiudiziario con le esigenze del servizio e con le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato. Nel caso in cui il magistrato interessato abbia la qualifica di dirigente dell'ufficio, il parere dovrà essere espresso dal dirigente dell'ufficio al quale spetta la sorveglianza.

Il magistrato che voglia intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, nel formulare al Consiglio il relativo quesito dovrà allegare tutti i documenti disponibili fra quelli sopra elencati, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

In caso di trasferimento ad altro ufficio in costanza di incarico autorizzato, la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata con integrazione della relativa documentazione.

Il magistrato è tenuto, altresì, a comunicare ogni variazione delle modalità di espletamento dell'incarico.

CAPO 5. COMMISSIONI TRIBUTARIE

L'esercizio di funzioni presso gli organi di Giustizia tributaria non è soggetto ad autorizzazione.

I magistrati militari impegnati nelle Commissioni Tributarie debbono inviare al Consiglio della Magistratura Militare, con cadenza biennale, autorelazione sull'attività giudiziaria svolta nel biennio precedente, con le statistiche comparate e con le osservazioni del capo dell'Ufficio.

A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio della magistratura militare cura l'aggiornamento di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

Gli interessati devono comunicare al Consiglio della magistratura militare i relativi provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione.

Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sarà segnalata l'eventuale cessazione dei predetti magistrati dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, o la sospensione dei medesimi dalle funzioni e dallo stipendio.

I magistrati militari nominati giudici nelle Commissioni Tributarie debbono darne tempestiva comunicazione al Consiglio.

CAPO 6. INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE O DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI OVVERO DA ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tali incarichi sono autorizzabili purché abbiano ad oggetto materie attinenti le funzioni giudiziarie e possono essere considerati con particolare favore soprattutto quando attengano alla formazione di personale destinato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria militare.

Tuttavia, la particolare diffusione tra i magistrati militari di tale tipo di incarichi extragiudiziari consiglia di adottare specifiche disposizioni volte ad evitare anche la sola apparenza dell'instaurarsi di rapporti privilegiati tra il singolo magistrato ed il singolo ente (soprattutto quando questo sia militare) ed il conseguente appannamento di quella immagine di credibilità e totale indipendenza che deve connotare la figura del magistrato militare.

In considerazione di tali esigenze la designazione dei magistrati per l'assunzione di incarichi di insegnamento sarà effettuata dal Consiglio, il quale si atterrà, oltre che ai criteri di valutazione di cui al capo 3 , ad un criterio di rotazione (che tenga conto del numero degli incarichi per i quali è stata effettuata la designazione, nell'ultimo triennio, nonché della durata degli stessi e della entità del relativo compenso) fra i magistrati che avranno manifestato la propria disponibilità (previa valutazione della loro idoneità) e che siano in servizio nella sede di svolgimento dell'incarico ovvero in quella più vicina.²

Qualora si tratti di incarico di insegnamento universitario da svolgersi nei confronti di personale militare, il Comando militare interessato comunicherà al Consiglio gli estremi di pubblicazione del bando cui all'art 2 dm citato, il quale provvederà a darne pubblicazione sulla rete Intranet.³

Per assicurare siffatta procedura gli enti che si avvalgono abitualmente dell'opera didattica di magistrati militari saranno invitati a cura della Segreteria, con le forme e la periodicità ritenute opportune, ad avanzare tempestivamente al Consiglio richieste non nominative, corredate con la documentazione e le indicazioni di cui al par. 5, lett. a), b), c), e) ed f). I magistrati militari che, interpellati dalla Segreteria, siano interessati alla designazione, dovranno documentare la propria dichiarazione di disponibilità con la specificazione dei dati di cui al par. 5, lett. g), h), l) ed m). In mancanza dei suddetti dati la dichiarazione di disponibilità non sarà presa in

² Il periodo è stato così modificato con delibera 3094 del 19 novembre 2008. il testo originario era il seguente: *In considerazione di tali esigenze la designazione dei magistrati per l'assunzione di incarichi di insegnamento sarà effettuata dal Consiglio, il quale si atterrà, oltre che ai criteri di valutazione di cui al capo 3 , ad un criterio di rotazione (che tenga conto del numero degli incarichi per i quali è stata effettuata la designazione, nell'ultimo triennio, nonché della durata degli stessi e della entità del relativo compenso) fra i magistrati che avranno manifestato la propria disponibilità (previa valutazione della loro idoneità) e che siano in servizio nella sede ove sarà svolto l'incarico e nelle sedi delle circoscrizioni confinanti. Ai fini della presente circolare la sede di Cagliari si intende confinante con quelle di Roma e Palermo; la sede di Palermo con quelle di Napoli e Cagliari.*

³ Il comma 4 è stato inserito con delibera n. 4136 del 20 dicembre 2011

considerazione. Dopo la delibera del Consiglio della magistratura militare il magistrato militare designato non potrà revocare la propria disponibilità, salvo che per gravi ragioni, da sottoporre immediatamente alla valutazione del Consiglio.

La deroga al criterio della rotazione potrà essere disposta quando vi sia esplicita richiesta dell'ente che chiede la designazione e ciò appaia opportuno, ad esempio nel caso di corsi di durata pluriennale che sia opportuno far seguire dallo stesso docente. Anche in tale ipotesi le autorizzazioni saranno concesse per non più di tre volte consecutive, salvo che non vi siano altri magistrati disponibili ad assumere l'incarico ed idonei a svolgerlo.

CAPO 7. INCARICHI UNIVERSITARI

Gli incarichi universitari, compresi quelli di ricerca, studio e componenti di strutture didattiche (scuole di specializzazione), possono essere autorizzati secondo i criteri di cui al capo 3, ed in particolare a condizione che l'espletamento dell'incarico sia compatibile con le esigenze di servizio e si debba svolgere nella sede in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o nella località in cui egli è autorizzato a risiedere o in località prossima alle precedenti.

La scelta e la designazione dei magistrati docenti rientrano nella esclusiva autonomia delle facoltà universitarie, cui spetta stabilire procedure e requisiti per la attribuzione degli insegnamenti annuali mediante contratto.

La relativa autorizzazione potrà essere concessa dal Consiglio qualora le facoltà universitarie abbiano proceduto alla designazione del magistrato militare in esito alla specifica procedura di selezione di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1998 n. 242 (Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto), secondo cui (art. 1) le università e gli istituti di istruzione universitaria possono stipulare contratti di diritto privato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica.

Nel caso in cui l'istituto universitario richieda al C.M.M. l'indicazione del o dei magistrati cui conferire incarichi di insegnamento, il Consiglio predisporrà apposito atto di interpello da rivolgere a tutti i magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di tribunale, secondo le modalità e di cui al paragrafo 7 della presente circolare, cui dovrà altresì farsi riferimento ai fini dei criteri per la designazione dei magistrati cui conferire l'incarico.

CAPO 8. ALTRI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Tutti gli incarichi di insegnamento per i quali non è prevista l'autorizzazione di cui al capo 1 dovranno comunque essere comunicati ai capi degli uffici i quali entro il mese di novembre di ogni anno faranno pervenire al Consiglio un elenco degli incarichi svolti da ciascun magistrato dell'ufficio, tra questi compreso il dirigente medesimo.

CAPO 8 BIS. INCARICHI CONFERITI DA PRIVATI.^{4 5}

⁴ Il capo 8 bis è stato inserito con delibera n. 2488 del 30 ottobre 2007

⁵ Il capo 8 bis è stato abrogato con delibera 3094 del 19 novembre 2008. il testo era il seguente: *Gli incarichi conferiti da privati non sono autorizzabili; potranno essere autorizzati solo eccezionalmente, ove sia escluso che si verifichino situazioni anche solo potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità del magistrato e sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico.*

È onere del magistrato istante allegare, oltre a quanto previsto dal Capo 4, tutta la documentazione utile a valutare la sussistenza dei presupposti indicati nel comma che precede e in particolare:

a) statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica privata;

b) relazione sugli obiettivi perseguiti dal soggetto privato in relazione all'incarico conferito, avuto riguardo anche alla natura dell'incarico e alle modalità di svolgimento dello stesso;

c) dichiarazione del magistrato relativa ai rapporti, di qualsiasi natura, tra il medesimo e il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati.

CAPO 9. INCARICHI SPORTIVI

Preliminarmente si rileva che non sono ravvisabili tra le funzioni giudiziarie militari e la titolarità di incarichi presso gli organi della giustizia sportiva delle Federazioni affiliate al CONI interferenze tali da comportare ricadute negative sulla concreta attività del magistrato militare ovvero sul suo prestigio, avendo i magistrati militari giurisdizione su fatti assolutamente distinti in linea di principio da quelli rimessi alla valutazione della giustizia sportiva in argomento.

Pertanto, i magistrati militari possono essere autorizzati, con i criteri di cui al capo 3, ad assumere funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti nell'ambito della giustizia sportiva presso le Federazioni affiliate al CONI.

CAPO 10. ARBITRATI

Fermo restando quanto previsto dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con d.P.R. 21 dicembre 1990 n. 554 (appalti pubblici), i magistrati militari possono assumere incarichi arbitrali soltanto come arbitri unici o Presidenti dei collegi ed a condizione che una delle parti non sia l'Amministrazione della Difesa ovvero altro soggetto comunque appartenente all'Amministrazione della Difesa o alle Forze Armate in generale.⁶

Per lo svolgimento dei suddetti incarichi è necessaria la autorizzazione del Consiglio della magistratura militare e questa potrà essere concessa soltanto nel caso in cui sia motivatamente escluso, previa approfondita valutazione dell'oggetto dell'arbitrato e delle parti coinvolte nel medesimo, qualsiasi rischio per i fondamentali valori dell'imparzialità della giurisdizione e del prioritario espletamento dei doveri istituzionali.

CAPO 11. MAGISTRATI COLLOCATI FUORI RUOLO

Considerato che la legge non opera alcuna distinzione con riferimento ai magistrati collocati fuori ruolo e che, nel contempo, resta valida anche per tali magistrati l'esigenza di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro "status", i magistrati collocati fuori ruolo sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuterà la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale. Restano esclusi, ovviamente, dall'obbligo di autorizzazione tutti gli incarichi comunque connessi all'attività che ha dato luogo al fuori ruolo. La stessa disposizione si applica ai magistrati comunque assenti dal servizio.

La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

CAPO 12. TEMPORANEITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a tre anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata

Il parere del dirigente dell'ufficio deve espressamente prendere in considerazione e valutare le possibili interferenze con l'attività dell'ufficio che lo svolgimento dell'incarico è idoneo a determinare.

Non è autorizzabile l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami, la partecipazione, sotto qualsiasi forma e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole, né lo svolgimento, anche in via occasionale, di attività di docenza presso le medesime.

⁶ Il periodo è stato così modificato con delibera 3094 del 19 novembre 2008. Il testo precedente era il seguente: *Fermo restando quanto previsto dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con d.P.R. 21 dicembre 1990 n. 554 (appalti pubblici), i magistrati militari possono assumere incarichi arbitrali soltanto come arbitri unici o Presidenti dei collegi ed a condizione che una delle parti sia una Amministrazione dello Stato ovvero o una azienda o altro ente pubblico.*

la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio di verificare se permanga la compatibilità con i requisiti di cui al capo 3, tenendo anche conto del perdurare dell'incarico stesso.

Non potranno essere concesse autorizzazioni allo svolgimento contemporaneo di più incarichi extragiudiziari di tipo continuativo, a meno che questi non risultino compatibili con le esigenze del servizio. Ai fini dell'applicazione della precedente disposizione, non si tiene conto degli incarichi di collaborazione istituzionale conferiti dallo stesso Consiglio della Magistratura Militare, che non comportino comunque un rilevante impegno di lavoro.

Qualora il magistrato militare interessato sia già titolare di incarico presso le Commissioni Tributarie, pur trattandosi di ufficio non più soggetto ad autorizzazione, il Consiglio valuterà con particolare rigore la compatibilità concreta di ulteriori incarichi, in relazione al principio della preminenza delle funzioni giudiziarie su qualsivoglia incarico di altro tipo.

CAPO 13. INCARICHI RELATIVI A DIRIGENTI

I titolari degli uffici direttivi, specie se impegnati in commissioni tributarie, possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari (fermo il disposto dell'art. 17 del r.d. 30 gennaio 1941, n.12) solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui al capo 3, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché, dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

Resta fermo il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di Appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti.

CAPO 14. PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

Nel corso dei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, sul sito Internet del Consiglio, sarà pubblicato, a cura della Segreteria, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre precedente, con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, del compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.

CAPO 15. INOSSERVANZA DELLA CIRCOLARE

I comportamenti in contrasto con l'art. 16 dell'ordinamento giudiziario e con le direttive della presente circolare e delle disposizioni ivi richiamate saranno valutati dal Consiglio sia ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia ai fini della eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

Il Consiglio della Magistratura Militare procederà alla revoca della autorizzazione nel caso in cui venga constatato che l'espletamento dell'incarico extragiudiziario comprometta il regolare e tempestivo adempimento dei doveri di ufficio o esponga a pericolo il prestigio della Magistratura militare.

E' fatto obbligo ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai titolari dei poteri di sorveglianza di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti nonché eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

CAPO 16. NORME TRANSITORIE

Le autorizzazioni già concesse per gli incarichi in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente circolare restano in vigore fino al 31 dicembre 2007.

